



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 92/12  
di iniziativa del Consigliere P. STRAFACE recante:  
"Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara"  
relatore: P. RASO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	2/8/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/8/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### **Testo del Provvedimento**

Proposta di legge n. 92/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali P. Straface pag. 3  
*Istituzione del Parco marino regionale 'Secca di Amendolara'*

### **Normativa comunitaria**

Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 92/43/CEE e s.m.i. pag. 16  
*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.*

Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE pag. 61

### **Normativa nazionale**

Decreto ministeriale 3 aprile 2000 pag. 78  
*Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

### **Normativa regionale**

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 pag. 80  
*Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità - Art. 9*

Legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 pag. 82  
*Norme in materia di aree protette – Artt. 6, 10, 18*

### **Documentazione citata**

Delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 845 pag. 85  
*Strategia regionale per la Biodiversità -Approvazione.*



*Consiglio regionale della Calabria*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE recante: "Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara""

### **Relazione descrittiva**

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria prevede l'istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara". L'intervento regionale rientra in una strategia di azioni finalizzate a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria.

#### Contesto normativo Comunitario

La rete Natura 2000 è uno dei principali strumenti dell'Unione europea per il mantenimento della biodiversità. La rete è costituita da siti di interesse comunitario (SIC), che a loro volta vengono designati dagli Stati membri quali zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE, o quali zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva Uccelli 2009/147/CE.

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della Direttiva Habitat (92/43/CE) la Regione Calabria ha concluso l'iter di designazione a Zone speciali di conservazione (ZSC), e contestualmente ha individuato gli Enti Gestori (DGR n. 227 della seduta del 29 Maggio 2017) affidando al Comune di Amendolara il SIC Codice IT9310053 "Secca di Amendolara":

Nello specifico, la Direttiva Habitat con la costituzione della Rete Natura 2000 intende contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante il mantenimento/ripristino degli habitat, della flora e della fauna selvatica (inclusi negli Allegati) in uno "stato di conservazione soddisfacente". Tale obiettivo viene perseguito attraverso due approcci specifici ed integrati:

- adottare misure mirate che possano garantire il mantenimento delle dinamiche popolazionali e degli equilibri ecosistemici, tali da assicurare, almeno sul medio periodo, uno stato di conservazione soddisfacente ad habitat e specie di interesse comunitario;
- tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Per la realizzazione di tali approcci e per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la Direttiva Habitat individua 4 principali strumenti: 1) la costituzione di una rete di siti finalizzati a proteggere habitat e specie di cui agli Allegati I e II (artt. 3-10);

- 2) l'applicazione di una rigorosa tutela su tutto il territorio delle specie di cui all'Allegato IV (artt. 12-13);
- 3) l'applicazione di misure che rendano compatibili le attività di prelievo con la conservazione delle popolazioni delle specie di cui all'Allegato V (artt. 14-15);
- 4) la realizzazione di programmi di monitoraggio sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e l'elaborazione periodica di un report contenente (ogni 6 anni) tutte le informazioni relative alle attività svolte (artt. 11 e 17).

L'articolo 6, paragrafo 1, definisce le Misure di conservazione che è necessario adottare per le zone speciali di conservazione: "gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti". Le relazioni degli Stati membri menzionate nell'articolo 17

devono, in particolare, contenere informazioni sulle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché una valutazione dell'impatto di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II.

Nel momento in cui un sito di importanza comunitaria (SIC) viene designato come zona speciale di conservazione (ZSC) insorge automaticamente l'obbligo di applicare l'articolo 6, paragrafo 1, perché tutte le altre misure di cui all'articolo 6, ivi compreso il dovere di prevenire un ulteriore degrado (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4).

L'attuazione dell'articolo 6 è la principale misura a disposizione, nel quadro della direttiva, per mantenere e/o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, i tipi di habitat di cui all'allegato I. (Sito Web Commissione Europea, s.d.)

In sintesi, tali obiettivi di conservazione vengono perseguiti attraverso due approcci specifici ed integrati:

- Adottare misure mirate che possano garantire il mantenimento delle dinamiche di popolazione e degli equilibri ecosistemici, tali da assicurare, almeno sul medio periodo, uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- Tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l'introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – "Designazione delle Zone speciali di conservazione", e successivamente la procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei "Siti di Importanza Comunitaria. Attualmente, pertanto, l'Italia si trova in infrazione nei confronti della comEuropea per mancato completamento della designazione dei siti nella rete Natura 2000, mancata adozione di adeguate misure di conservazione previste dalla direttiva entro la scadenza prefissata.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, impegna gli stati membri a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati entro il 2030. Tra gli obiettivi principali per salvaguardare la biodiversità e combattere i cambiamenti climatici vi è quello di proteggere il 30% delle aree terrestri e marine di tutto il mondo (Obiettivo 30x30).

#### Contesto normativo Regionale

In Calabria ci sono 178 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati in ambito regionale ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, di cui 152 in ambiente terrestre e 26 in ambiente marinocostiero designati dal DM 03/04/2000. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della Direttiva Habitat (92/43/CE) la Regione Calabria ha concluso l'iter di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC), e, contestualmente, ha individuato gli Enti Gestori (DGR n. 227 della seduta del 29 maggio 2017) affidando al Comune di Amendolara il SIC Codice IT9310053 "Secca di Amendolara".

Gli Enti gestori hanno un ruolo centrale per la gestione delle aree ZSC e la conservazione degli habitat e le specie di interesse comunitario presenti al loro interno. Inoltre, avranno il compito di verificare l'attuazione delle Misure di Conservazione approvate dalla Regione e pianificare le attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

A livello regionale con l'attuazione della legge n° 10/2003 "Norme in materia di aree protette"<sup>5</sup> viene individuato il sistema integrato delle aree protette, articolate in parchi naturali, riserve naturali, oasi, parchi pubblici e giardini botanici, monumenti naturali, corridoi ecologici, continui, discontinui e tematici<sup>6</sup>. In conformità alla legge regionale 10/2003, i siti d'interesse comunitario individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria. In sintesi, e in accordo con la legge quadro nazionale sulle aree protette n°394 del 06/12/91:

- Viene identificato e riconosciuto il patrimonio naturale specificando le finalità di conservazione, valorizzazione e promozione di attività storiche locali e di educazione ambientale, garantendo la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali;

- Vengono introdotte e classificate le aree naturali protette;
- Vengono stabilite misure di incentivazione a favore dei comuni e delle comunità delle provincie e dei territori che ospitano parchi e aree protette;
- Viene definita la zonizzazione dei parchi secondo i diversi gradi di protezione previsti.

Con D.G.R. 845 del 21.12.2010 recante “Approvazione Strategia Regionale per la biodiversità” ha dato attuazione all’invito del Consiglio Europeo di far diventare la biodiversità una priorità nei processi di pianificazione regionale. Infatti, ha elaborato la Strategia Regionale per la Biodiversità in cui si collocano gli impegni che intende assumere per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 e favorire la necessaria unità integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di conservazione dell’ambiente, intesi come interagenti e inseparabili. La strategia della biodiversità costituisce uno strumento di integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche regionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità.

Con la legge regionale n° 24 del 16 maggio 2013 è stato istituito l’Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro. A questo sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di: “Riviera dei Cedri, Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, Scogli di Isca, Fondali di Capocozzo – S.Irene – Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea”7.

Con DGR n. 72 del 15/05/2020 la Regione Calabria ha adottato il PAF (Quadro delle Azioni Prioritarie) per Natura 2000 per il periodo 2021-2027, che prevede l’attivazione di misure di vigilanza, di monitoraggio, di completamento della mappatura e censimento di habitat e specie di interesse comunitario, di sensibilizzazione e di valorizzazione dell’offerta turistica sostenibile, nonché Misure specifiche per il mantenimento degli habitat e delle specie (Posidonia oceanica, Coralligeno, Caretta caretta, Delfini etc.), agendo sulla epsca professionale, sul diporto, sulla marine litter.

#### Contesto ambientale della Secca di Amendolara

La ZSC IT9310053 “Secca di Amendolara” ricade in un tratto di mare al largo della costa del Comune di Amendolara Marica (CS), nell’area nota come Secca di Amendolara, localizzata tra le regioni Calabria, Puglia e Basilicata nel Golfo di Taranto (Mar Ionio settentrionale), nel compartimento marittimo di Crotona. La ZSC in questione ha complessivamente un’area di 611 ha, una profondità compresa tra -19 e -40m.

La secca si trova a largo della foce del Fiume Crati e, probabilmente, corrisponde ai resti di un’antica isola sommersa per erosione. In alcune carte nautiche, risalenti al XVII-XVIII secolo, viene evidenziato un isolotto denominato Monte Sardo. La secca è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un’estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariati, forma l’area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 km a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

La descrizione ufficiale del SIC riporta la presenza di ampie praterie di Posidonia oceanica (habitat prioritario identificato con il codice 1120) in buono stato di conservazione. La Posidonia oceanica costituisce uno degli habitat più importanti e rappresentativi del Mediterraneo, tutelata sia dalla Direttiva Habitat che dal protocollo ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea). Inoltre, è inserita nel Programma di banquette, che ne periodo autunnale ed invernale si distribuiscono ampiamente lungo la costa, formando depositi alti anche diversi metri, che svolgono un ruolo ecologico molto importante nel contenimento dei fenomeni erosivi della fascia costiera. Molte altre specie sono state identificate nell’area, tra cui gorgonie (Eunicella cavolini) inserite nella red list stilata dalla IUCN e Pinna nobilis, specie endemica ed il più grande bivalve del Mediterraneo. secondo la red list della IUCN in pericolo critico di estinzione.

In uno studio condotto nel 2009 nell’area del golfo di Taranto è stato dimostrato come questa zona possa rappresentare un importante sito nursery per alcune specie di interesse alieutico e conservazionistico come

*Nephrops norvegicus* (scampo), *Aristaeomorpha foliacea* (gambero rosso) e *Eledone cirrhosa* (moscardino bianco) per le quali sono stati riscontrati, se pure con una certa variabilità temporale, elevate densità nei pressi del banco dell'Amendolara.

Recenti indagini condotte dal gruppo di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Amendolara, diretta dal Dott. Silvio Greco, hanno evidenziato la presenza, nel sito, di banchi di corallo rosso e corallo nero, mai rinvenuti prima nel Mar Ionio. È una grande opportunità che potrà innescare un meccanismo virtuoso che porta a sviluppare intorno a questo sito tutta l'industria del turismo che in altre parti lavora molto.

La secca di Amendolara rappresenta uno dei pochi seamount del Mediterraneo, vere e proprie montagne sottomarine su fondale piatto, che generano condizioni oceanografiche, fisiche e biologiche del tutto particolari, i cui effetti sul plancton, sul bentos e sulla fauna ittica sono ancora da studiare, ma che certamente rappresentano dei siti sink (sorgente) per le acque circostanti.

Proposta di istituzione del Parco Marino Regionale "Secca di Amendolara"

Premessa

Tra le politiche conservazionistiche attuate dalla Comunità Europea la rete Natura 2000 costituisce la struttura portante degli sforzi di conservazione. Attualmente, però, meno del 40% dei siti marini dispone di piani di gestione, e molti siti Natura 2000 non hanno misure di conservazione effettive<sup>11</sup>. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva Habitat prevede l'applicazione di appropriate misure di conservazione e all'occorrenza appropriati piani di gestione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat o specie da tutelare entro sei anni dall'approvazione dalla Commissione Europea come sito di importanza comunitaria<sup>5</sup>. L'Italia si trova in infrazione nei confronti della comunità Europea in quanto non sono state adottate le adeguate misure di conservazione previste dalla direttiva entro la scadenza prefissata. È quindi necessario colmare tempestivamente questo divario e stabilire ed attuare le misure di conservazione adeguate alle varie zone speciali di conservazione. L'istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara" permetterebbe di perseguire gli obiettivi stabiliti dalle Direttive Comunitarie (Direttiva Natura 2000, Direttiva per la Strategia Marina), rendendo attuabili ed effettive le Misure di Conservazione e, pertanto, contribuendo all'uscita dello Stato dalla Procedura di Infrazione.

Il Parco marino regionale "Secca di Amendolara" costituirebbe il soggetto attuatore delle Azioni, delle Misure di Conservazione e dei Monitoraggi richiesti dalla Direttiva Natura 200 nelle ZSC e programmati nel PAF 2021-2027, e permetterebbe di avviare una gestione concreta di un sito che per ricchezza e particolarità degli habitat e delle specie presenti merita l'istituzione di un'Area Marina protetta nazionale.

Il Parco marino regionale "Secca di Amendolara", inoltre, costituirebbe un'opportunità di valorizzazione delle peculiarità ambientali del sito ed un volano per la valorizzazione turistica dell'area.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, pertanto il testo di legge, composto di 9 articoli, per come di seguito descritti:

## Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara"

Di seguito si specificano in apposite tabelle per come sotto riportate le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

La presente proposta, considerate gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio del Parco marino regionale, prevede, in particolare, l'utilizzo dei fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi "Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente " U.20.03 del bilancio regionale di previsione 2022-2024.-CAPITOLO U0700110101.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese a giustificazione della copertura economica che si ritiene necessaria, si allega alla presente una dettagliata relazione. Per come specificato nella tabella che segue

### RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Proposta di legge:

Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria prevede l'istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara". L'intervento regionale rientra in una strategia di azioni finalizzate a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio. Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

La gestione del Parco marino "Secca di Amendolara" è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. La Regione Calabria sostiene solo le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio

#### SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Art.1	L'articolo specifica la denominazione del Parco e rimanda alla legge n 10 del 2003 per la classificazione, pertanto non ne derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 2	La gestione è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Calabria.
Art.3	Euro 100.000,00 con allocazione alla Missione 20 - Programma 03 "Altri fondi" - capitolo U0700110101- inerente al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente. Nello specifico le risorse in questione consentono il perseguimento delle finalità della legge e specificatamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;</li> <li>b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;</li> <li>c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;</li> <li>d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;</li> </ul>



	e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio
Art. 4	L'articolo indica la perimetrazione in scala 1:25.000 del Parco. Essendo tale perimetrazione già allegata alla proposta di legge, non ne derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5	La gestione è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Calabria.
Art. 6	L'articolo indica gli strumenti di pianificazione del Parco demandandone la predisposizione al Soggetto gestore. Nessun onere a carico del bilancio regionale.
Art. 7	L'articolo specifica l'applicazione nel perimetro del Parco, di norme già esistenti previste dalla legge n 10/2003, pertanto non ne derivano oneri per il bilancio regionale.
Art. 8	L'articolo specifica gli oneri gravanti sul bilancio regionale e ne indica l'entità ed allocazione.
Art. 9	L'articolo riguarda l'entrata in vigore della Legge e non comporta oneri.

Totale euro 100.000,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/Programma/capitolo	Anno2022	Anno2023	Anno2024	Totale
20/20.03 U0700110101 cap.	100.000	100.000	100.000	
Totale				300.000

Proposta di legge recante:

“Istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”

#### Art. 1

Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara"

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette), è istituito il Parco marino regionale "Secca di Amendolara", di seguito denominato Parco.
2. Il Parco è classificato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. n. 10/2003, come parco marino.

#### Art. 2

Descrizione dell'area

1. Il Parco marino “Secca di Amendolara” è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa l'area prospiciente i Comuni di Amendolara, Trebisacce e Villapiana, nella Provincia di Cosenza.
2. La secca si trova a largo della foce del Fiume Crati ed è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un'estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariati, forma l'area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 km a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

#### Art. 3

## Finalità del parco

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
  - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
  - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
  - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
  - d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
  - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

## Art. 4

### Perimetrazione

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

## Art. 5

### Gestione del parco

1. La gestione del Parco è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

## Art. 6

### Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli articoli 18, 19 e 21 della l.r. n. 10/2003:
  - a) piano per il parco;
  - b) regolamento del parco;
  - c) piano pluriennale economico e sociale.
2. La formazione del piano del parco, che è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della l.r. 24/2013, è disciplinata dagli articoli 10 e 18 della l.r. n. 10/2003.
3. Il regolamento del parco, redatto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n. 10/2003, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.
4. Il piano pluriennale economico e sociale è elaborato ai sensi dell'articolo 21 della l.r. n. 10/2003, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie e i finanziamenti.

#### Art. 7

##### Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco e del regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla l.r. n. 10/2003, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. n. 10/2003, le seguenti regolamentazioni:
  - a) regolamentazione dell'attività subacquea;
  - b) regolamentazione della pesca;
  - c) regolamentazione degli ormeggi.

#### Art. 8

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale;

3. Per l'esercizio finanziario 2022, il contributo di cui al comma 1, è determinato in euro 100.000,00 con allocazione alla Missione 20 - Programma 03 "Altri fondi" - capitolo U0700110101- inerente al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente";


4. A decorrere dall'anno 2023, il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

### Art. 9

#### Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

(segue Allegato)



Il Consigliere

F.to Pasqualina Straface



**Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1)****Direttiva del Consiglio****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;



considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;  
considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;  
considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;  
considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;  
considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;  
considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;  
considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;  
considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;  
considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,  
ha adottato la presente direttiva:

## Definizioni

### Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (\*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (\*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

---

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

## Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

### Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

### Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

---

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

### **Articolo 5**

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

### **Articolo 6**

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
  2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
  3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
  4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
- Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

### **Articolo 7**

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data

di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

### **Articolo 8**

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

### **Articolo 9**

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

### **Articolo 10**

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

### **Articolo 11**

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

## Tutela delle specie

**Articolo 12**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
  - a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
  - b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
  - c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
  - d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

**Articolo 13**

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
  - a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
  - b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

**Articolo 14**

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
  - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
  - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
  - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
  - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
  - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
  - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
  - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
  - la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

### Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

### Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

### Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni

fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

#### Ricerca

### **Articolo 18**

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

#### Procedure di modifica degli allegati

### **Articolo 19**

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

#### Comitato

### **Articolo 20 (9)**

La Commissione è assistita da un Comitato.

---

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

### **Articolo 21 (10)**

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

---

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.



## Disposizioni complementari

**Articolo 22**

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

## Disposizioni finali

**Articolo 23**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

**Articolo 24**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.  
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio  
il presidente  
Arlindo Marques Cunha

**Allegato I (11)****Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione**

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno "\*" indica i tipi di habitat prioritari.

(+) "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente;

### 1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

#### 11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 \* Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 \* Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

#### 12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

#### 13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*)

1340 \* Pascoli inondati continentali

#### 14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

#### 15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 \* Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 \* Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 \* Steppe alofile e paludi pannoniche

#### 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 \* Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

### 2. DUNE MARITTIME E INTERNE

#### 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

2130 \* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140 \* Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 \* Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)

2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (\* in Irlanda)

#### 22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*

2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250 \* Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*

2270 \* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

#### 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*

2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 \* Dune pannoniche dell'entroterra

### 3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

## 31. Acque stagnanti

- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)  
 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.  
 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*  
 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.  
 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*  
 3160 Laghi e stagni distrofici naturali  
 3170 \* Stagni temporanei mediterranei  
 3180 \* *Turloughs*  
 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose  
 31A0 \* Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde  
 32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative  
 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia  
 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea  
 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*  
 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*  
 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*  
 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*  
 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.  
 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*  
 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*  
 32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

## 4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*  
 4020 \* Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*  
 4030 Lande secche europee  
 4040 \* Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*  
 4050 \* Lande macaronesiche endemiche  
 4060 Lande alpine e boreali  
 4070 \* Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)  
 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.  
 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose  
 40A0 \* Boscaglie subcontinentali peripannoniche  
 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del *Rhodope*  
 40C0 \* Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

## 5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati  
 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)  
 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*  
 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli  
 5140 \* Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime  
 52. Matorral arborescenti mediterranei  
 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.  
 5220 \* Matorral arborescenti di *Zyziphus*  
 5230 \* Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*  
 53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche  
 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*  
 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere  
 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici  
 54. Phrygane  
 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)  
 5420 Phrygane di *Sarcopoterium spinosum*  
 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*  
 6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI  
 61. Formazioni erbose naturali  
 6110 \* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*  
 6120 \* Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche  
 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*  
 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei  
 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee  
 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*

- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  
 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche  
 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)  
 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli  
 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia) (\* notevole fioritura di orchidee)  
 6220 \* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  
 6230 \* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)  
 6240 \* Formazioni erbose sub-pannoniche  
 6250 \* Steppe pannoniche su loess  
 6260 \* Steppe pannoniche sabbiose  
 6270 \* Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie  
 6280 \* Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane  
 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)  
 62B0 \* Formazioni erbose serpentinofile di Cipro  
 62C0 \* Steppe ponto-sarmatiche  
 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane  
 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)  
 6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde  
 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte  
 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)  
 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion  
 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile  
 6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii  
 6450 Praterie alluvionali nord-boreali  
 6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos  
 65. Formazioni erbose mesofile  
 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
 6520 Praterie montane da fieno  
 6530 \* Praterie arborate fennoscandiche  
 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini  
 7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE  
 71. Torbiere acide di sfagni  
 7110 \* Torbiere alte attive  
 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale  
 7130 Torbiere di copertura (\* per le torbiere attive soltanto)  
 7140 Torbiere di transizione e instabili  
 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion  
 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche  
 72. Paludi basse calcaree  
 7210 \* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae  
 7220 \* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)  
 7230 Torbiere basse alcaline  
 7240 \* Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae  
 73. Torbiere boreali  
 7310 \* Torbiere di Aapa  
 7320 \* Torbiere di Palsa  
 8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE  
 81. Ghiaioni  
 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)  
 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietalia rotundifolii)  
 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  
 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale  
 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte  
 8160 \* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna  
 82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica  
 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica  
 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica  
 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii  
 8240 \* Pavimenti calcarei  
 83. Altri habitat rocciosi  
 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico  
 8320 Campi di lava e cavità naturali  
 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 \* Taiga occidentale

9020 \* Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite

9030 \* Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 \* Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180 \* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91C0 \* Foreste caledoniane

91D0 \* Torbiere boschive

91E0 \* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

91G0 \* Boschi pannonicici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0 \* Boschi pannonicici di Quercus pubescens

91I0 \* Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0 \* Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 \* Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0 \* Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 \* Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA \* Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 \* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220 \* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250 Querceti a Quercus trojana

9260 Boschi di Castanea sativa

9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280 Boschi di Quercus frainetto

9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*  
 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie  
 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)  
 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)  
 93. Foreste sclerofille mediterranee  
 9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*  
 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*  
 9330 Foreste di *Quercus suber*  
 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*  
 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*  
 9360 \* Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)  
 9370 \* Palmeti di *Phoenix*  
 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*  
 9390 \* Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*  
 93A0 Foreste con *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)  
 94. Foreste di conifere delle montagne temperate  
 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)  
 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*  
 9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (\* su substrato gessoso o calcareo)  
 95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche  
 9510 \* Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*  
 9520 Foreste di *Abies pinsapo*  
 9530 \* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici  
 9540 \* Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici  
 9550 Pinete endemiche delle Canarie  
 9560 \* Foreste endemiche di *Juniperus* spp.  
 9570 \* Foreste di *Tetraclinis articulata*  
 9580 \* Boschi mediterranei di *Taxus baccata*  
 9590 \* Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)  
 95A0 Pinete alte oro-mediterranee

(11) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

## Allegato II (12)

### Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

c) Simboli

L'asterisco (\*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie elencate nel presente allegato figura anche nell'allegato IV. Quando una specie è inclusa nel presente allegato ma non è ripresa né nell'allegato IV né nell'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus  
 CHIROPTERA  
 Rhinolophidae  
 Rhinolophus blasii  
 Rhinolophus euryale  
 Rhinolophus ferrumequinum  
 Rhinolophus hipposideros  
 Rhinolophus mehelyi  
 Vespertilionidae  
 Barbastella barbastellus  
 Miniopterus schreibersii  
 Myotis bechsteinii  
 Myotis blythii  
 Myotis capaccinii  
 Myotis dasycneme  
 Myotis emarginatus  
 Myotis myotis  
 Pteropodidae  
 Rousettus aegyptiacus  
 RODENTIA  
 Gliridae  
 Myomimus roachi  
 Sciuridae  
 \* Marmota marmota latirostris  
 \* Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)  
 Spermophilus citellus (Citellus citellus)  
 \* Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)  
 Castoridae  
 Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)  
 Cricetidae  
 Mesocricetus newtoni  
 Microtidae  
 Dinaromys bogdanovi  
 Microtus cabrerai  
 \* Microtus oeconomus arenicola  
 \* Microtus oeconomus mehelyi  
 Microtus tatricus  
 Zapodidae  
 Sicista subtilis  
 CARNIVORA  
 Canidae  
 \* Alopex lagopus  
 \* Canis lupus (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni lettoni, lituane e finlandesi).  
 Ursidae  
 \* Ursus arctos (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)  
 Mustelidae  
 \* Gulo gulo  
 Lutra lutra  
 Mustela eversmannii  
 \* Mustela lutreola  
 Vormela peregusna  
 Felidae  
 Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)  
 \* Lynx pardinus  
 Phocidae  
 Halichoerus grypus (V)  
 \* Monachus monachus  
 Phoca hispida bottnica (V)  
 \* Phoca hispida saimensis  
 Phoca vitulina (V)  
 ARTIODACTYLA  
 Cervidae  
 \* Cervus elaphus corsicanus  
 Rangifer tarandus fennicus (o)

## Bovidae

\* *Bison bonasus**Capra aegagrus* (popolazioni naturali)\* *Capra pyrenaica pyrenaica**Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)\* *Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)*Rupicapra rupicapra balcanica*\* *Rupicapra rupicapra tatica*

## CETACEA

*Phocoena phocoena**Tursiops truncatus*

## REPTILES

## CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

*Testudo graeca**Testudo hermanni**Testudo marginata*

Cheloniidae

\* *Caretta caretta*\* *Chelonia mydas*

Emydidae

*Emys orbicularis**Mauremys caspica**Mauremys leprosa*

## SAURIA

Lacertidae

*Dinarolacerta mosorensis**Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)*Lacerta monticola**Lacerta schreiberi**Gallotia galloti insulanagae*\* *Gallotia simonyi**Podarcis lilfordi**Podarcis pityusensis*

Scincidae

*Chalcides simonyi* (*Chalcides occidentalis*)

Gekkonidae

*Phyllodactylus europaeus*

## OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

\* *Coluber cypriensis**Elaphe quatuorlineata**Elaphe situla*\* *Natrix natrix cypriaca*

Viperidae

\* *Macrovipera schweizeri* (*Vipera lebetina schweizeri*)*Vipera ursinii* (tranne la *Vipera ursinii rakosiensis* e la *Vipera ursinii macrops*)\* *Vipera ursinii macrops*\* *Vipera ursinii rakosiensis*

## AMPHIBIANS

## CAUDATA

Salamandridae

*Chioglossa lusitanica**Mertensiella luschani* (*Salamandra luschani*)\* *Salamandra aurorae* (*Salamandra atra aurorae*)*Salamandrina terdigitata**Triturus carnifex* (*Triturus cristatus carnifex*)*Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)*Triturus dobrogicus* (*Triturus cristatus dobrogicus*)*Triturus karelinii* (*Triturus cristatus karelinii*)*Triturus montandoni**Triturus vulgaris ampelensis*

Proteidae



\* *Proteus anguinus*  
 Plethodontidae  
*Hydromantes (Speleomantes) ambrosii*  
*Hydromantes (Speleomantes) flavus*  
*Hydromantes (Speleomantes) genei*  
*Hydromantes (Speleomantes) imperialis*  
*Hydromantes (Speleomantes) strinatii*  
*Hydromantes (Speleomantes) supramontis*  
 ANURA  
 Discoglossidae  
 \* *Alytes muletensis*  
*Bombina bombina*  
*Bombina variegata*  
*Discoglossus galganoi* (including *Discoglossus "jeanneae"*)  
*Discoglossus montalentii*  
*Discoglossus sardus*  
 Ranidae  
*Rana latastei*  
 Pelobatidae  
 \* *Pelobates fuscus insubricus*  
 PESCI  
 PETROMYZONIFORMES  
 Petromyzonidae  
*Eudontomyzon* spp. (o)  
*Lampetra fluviatilis* (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)  
*Lampetra planeri* (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)  
*Lethenteron zanandreae* (V)  
*Petromyzon marinus* (o) (tranne le popolazioni svedesi)  
 ACIPENSERIFORMES  
 Acipenseridae  
 \* *Acipenser naccarii*  
 \* *Acipenser sturio*  
 CLUPEIFORMES  
 Clupeidae  
*Alosa* spp. (V)  
 SALMONIFORMES  
 Salmonidae  
*Hucho hucho* (popolazioni naturali) (V)  
*Salmo macrostigma* (o)  
*Salmo marmoratus* (o)  
*Salmo salar* (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)  
*Salmothymus obtusirostris* (o)  
 Coregonidae  
 \* *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)  
 Umbridae  
*Umbra krameri* (o)  
 CYPRINIFORMES  
 Cyprinidae  
*Alburnus albidus* (o) (*Alburnus vulturius*)  
*Aulopyge huegelii* (o)  
*Anaocypris hispanica*  
*Aspius aspius* (V) (tranne le popolazioni finlandesi)  
*Barbus comiza* (V)  
*Barbus meridionalis* (V)  
*Barbus plebejus* (V)  
*Chalcalburnus chalcoides* (o)  
*Chondrostoma genei* (o)  
*Chondrostoma knerii* (o)  
*Chondrostoma lusitanicum* (o)  
*Chondrostoma phoxinus* (o)  
*Chondrostoma polylepis* (o) (compreso il *C. willkommi*)  
*Chondrostoma soetta* (o)  
*Chondrostoma toxostoma* (o)  
*Gobio albipinnatus* (o)

Gobio kessleri (o)  
 Gobio uranoscopus (o)  
 Iberocypris palaciosi (o)  
 \* Ladigesocypris ghigii (o)  
 Leuciscus lucumonis (o)  
 Leuciscus souffia (o)  
 Pelecus cultratus (V)  
 Phoxinellus spp. (o)  
 \* Phoxinus percnurus  
 Rhodeus sericeus amarus (o)  
 Rutilus pigus (V)  
 Rutilus rubilio (o)  
 Rutilus arcasii (o)  
 Rutilus macrolepidotus (o)  
 Rutilus lemmingii (o)  
 Rutilus frisii meidingeri (V)  
 Rutilus alburnoides (o)  
 Scardinius graecus (o)  
 Squalius microlepis (o)  
 Squalius svallize (o)  
 Cobitidae  
 Cobitis elongata (o)  
 Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)  
 Cobitis trichonica (o)  
 Misgurnus fossilis (o)  
 Sabanejewia aurata (o)  
 Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata e Cobitis conspersa)  
 SILURIFORMES  
 Siluridae  
 Silurus aristotelis (V)  
 ATHERINIFORMES  
 Cyprinodontidae  
 Aphanus iberus (o)  
 Aphanus fasciatus (o)  
 \* Valencia hispanica  
 \* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)  
 PERCIFORMES  
 Percidae  
 Gymnocephalus baloni  
 Gymnocephalus schraetzer (V)  
 \* Romanichthys valsanicola  
 Zingel spp. [(o) tranne lo Zingel asper e lo Zingel zingel (V)]  
 Gobiidae  
 Knipowitschia croatica (o)  
 Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)  
 Padogobius nigricans (o)  
 Pomatoschistus canestrini (o)  
 SCORPAENIFORMES  
 Cottidae  
 Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)  
 Cottus petiti (o)  
 INVERTEBRATI  
 ARTROPODI  
 CRUSTACEA  
 Decapoda  
 Austropotamobius pallipes (V)  
 \* Austropotamobius torrentium (V)  
 Isopoda  
 \* Armadillidium ghardalamensis  
 INSECTA  
 Coleoptera  
 Agathidium pulchellum (o)  
 Bolbelasmus unicornis  
 Boros schneideri (o)

Buprestis splendens  
 Carabus hampei  
 Carabus hungaricus  
 \* Carabus menetriesi pacholei  
 \* Carabus olympiae  
 Carabus variolosus  
 Carabus zawadzskii  
 Cerambyx cerdo  
 Corticaria planula (o)  
 Cucujus cinnaberinus  
 Dorcadion fulvum cervae  
 Duvalius gebhardti  
 Duvalius hungaricus  
 Dytiscus latissimus  
 Graphoderus bilineatus  
 Leptodirus hochenwarti  
 Limoniscus violaceus (o)  
 Lucanus cervus (o)  
 Macroplea pubipennis (o)  
 Mesosa myops (o)  
 Morimus funereus (o)  
 \* Osmoderma eremita  
 Oxyporus mannerheimii (o)  
 Pilemia tigrina  
 \* Phryganophilus ruficollis  
 Probaticus subrugosus  
 Propomacrus cypriacus  
 \* Pseudogaurotina excellens  
 Pseudoseriscius cameroni  
 Pytho kolwensis  
 Rhysodes sulcatus (o)  
 \* Rosalia alpina  
 Stephanopachys linearis (o)  
 Stephanopachys substriatus (o)  
 Xyletinus tremulicola (o)  
 Hemiptera  
 Aradus angularis (o)  
 Lepidoptera  
 Agriades glandon aquilo (o)  
 Arytrura musculus  
 \* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)  
 Catopta thrips  
 Chondrosoma fiduciarium  
 Clossiana improba (o)  
 Coenonympha oedippus  
 Colias myrmidone  
 Cucullia mixta  
 Dioszeghyana schmidtii  
 Erannis ankeraria  
 Erebia calcaria  
 Erebia christi  
 Erebia medusa polaris (o)  
 Eriogaster catax  
 Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)  
 Glyphipterix loricatella  
 Gortyna borelii lunata  
 Graellsia isabellae (V)  
 Hesperia comma catena (o)  
 Hypodryas maturna  
 Leptidea morsei  
 Lignyoptera fumidaria  
 Lycaena dispar  
 Lycaena helle  
 Maculinea nausithous

Maculinea teleius  
 Melanargia arge  
 \* Nymphalis vaualbum  
 Papilio hospiton  
 Phyllometra culminaria  
 Plebicula golgus  
 Polymixis rufocincta isolata  
 Polyommatus eroides  
 Proterebia afra dalmata  
 Pseudophilotes bavius  
 Xestia borealis (o)  
 Xestia brunneopicta (o)  
 \* Xylomoia strix  
 Mantodea  
 Apteromantis aptera  
 Odonata  
 Coenagrion hylas (o)  
 Coenagrion mercuriale (o)  
 Coenagrion ornatum (o)  
 Cordulegaster heros  
 Cordulegaster trinacriae  
 Gomphus graslinii  
 Leucorrhinia pectoralis  
 Lindenia tetraphylla  
 Macromia splendens  
 Ophiogomphus cecilia  
 Oxygastra curtisii  
 Orthoptera  
 Baetica ustulata  
 Brachytrupes megacephalus  
 Isophya costata  
 Isophya harzi  
 Isophya stysi  
 Myrmecophilus baronii  
 Odontopodisma rubripes  
 Paracaloptenus caloptenoides  
 Pholidoptera transsylvanica  
 Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius  
 ARACHNIDA  
 Pseudoscorpiones  
 Anthrenochernes stellae (o)  
 MOLLUSCHI  
 GASTROPODA  
 Anisus vorticulus  
 Caseolus calculus  
 Caseolus commixta  
 Caseolus sphaerula  
 Chilostoma banaticum  
 Discula leacockiana  
 Discula tabellata  
 Discus guerinianus  
 Elona quimperiana  
 Geomalacus maculosus  
 Geomitra moniziana  
 Gibbula nivosa  
 \* Helicopsis striata austriaca (o)  
 Hygromia kovacsi  
 Idiomela (Helix) subplicata  
 Lampedusa imitatrix  
 \* Lampedusa melitensis  
 Leiostyla abbreviata  
 Leiostyla cassida  
 Leiostyla corneocostata  
 Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa  
 \* Paladilhia hungarica  
 Sadleriana pannonica  
 Theodoxus transversalis  
 Vertigo angustior (o)  
 Vertigo genesii (o)  
 Vertigo geyeri (o)  
 Vertigo moulinsiana (o)  
 BIVALVIA  
 Unionoida  
 Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)  
 Margaritifera margaritifera (V)  
 Unio crassus  
 Dreissenidae  
 Congeria kusceri  
 b) VEGETALI  
 PTERIDOPHYTA  
 ASPLENIACEAE  
 Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy  
 Asplenium adulterinum Milde  
 BLECHNACEAE  
 Woodwardia radicans (L.) Sm.  
 DICKSONIACEAE  
 Culcita macrocarpa C. Presl  
 DRYOPTERIDACEAE  
 Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata  
 \* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.  
 Dryopteris fragans (L.) Schott  
 HYMENOPHYLLACEAE  
 Trichomanes speciosum Willd.  
 ISOETACEAE  
 Isoetes boryana Durieu  
 Isoetes malinverniana Ces. & De Not.  
 MARSILEACEAE  
 Marsilea batardae Launert  
 Marsilea quadrifolia L.  
 Marsilea strigosa Willd.  
 OPHIOGLOSSACEAE  
 Botrychium simplex Hitchc.  
 Ophioglossum polyphyllum A. Braun  
 GYMNOSPERMAE  
 PINACEAE  
 \* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei  
 ANGIOSPERMAE  
 ALISMACEAE  
 \* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.  
 Caldesia parnassifolia (L.) Parl.  
 Luronium natans (L.) Raf.  
 AMARYLLIDACEAE  
 Leucojum nicaeense Ard.  
 Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley  
 Narcissus calcicola Mendonça  
 Narcissus cyclamineus DC.  
 Narcissus fernandesii G. Pedro  
 Narcissus humilis (Cav.) Traub  
 \* Narcissus nevadensis Pugsley  
 Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes  
 Narcissus scaberulus Henriq.  
 Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.  
 Narcissus viridiflorus Schousboe  
 ASCLEPIADACEAE  
 Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub  
 BORAGINACEAE  
 \* Anchusa crispa Viv.

*Echium russicum* J.F.Gemlin  
 \* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes  
*Myosotis lusitanica* Schuster  
*Myosotis rehsteineri* Wartm.  
*Myosotis retusifolia* R. Afonso  
*Omphalodes kuzinskyanae* Willk.  
 \* *Omphalodes littoralis* Lehm.  
 \* *Onosma tornensis* Javorka  
*Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci  
 \* *Symphytum cycladense* Pawl.  
 CAMPANULACEAE  
*Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb.  
*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.  
 \* *Campanula bohémica* Hruby  
 \* *Campanula gelida* Kovanda  
*Campanula romanica* Săvul.  
 \* *Campanula sabatia* De Not.  
 \* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych  
*Campanula zoyisii* Wulfen  
*Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva  
*Jasione lusitanica* A. DC.  
 CARYOPHYLLACEAE  
*Arenaria ciliata* L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl  
*Arenaria humifusa* Wahlenberg  
 \* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter  
*Arenaria provincialis* Chater & Halliday  
 \* *Cerastium alsinifolium* Tausch *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.  
*Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*  
 \* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz  
*Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter  
 \* *Dianthus diutinus* Kit.  
 \* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.  
*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.  
 \* *Dianthus moravicus* Kovanda  
 \* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.  
*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay  
*Dianthus rupicola* Biv.  
 \* *Gypsophila papillosa* P. Porta  
*Herniaria algarvica* Chaudhri  
 \* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis  
*Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri  
*Herniaria maritima* Link  
 \* *Minuartia smejkalii* Dvorakova  
*Moehringia jankae* Griseb. ex Janka  
*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.  
*Moehringia tommasinii* Marches.  
*Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl  
*Petrocoptis grandiflora* Rothm.  
*Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.  
*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernández Casas  
*Silene furcata* Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters  
 \* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello  
*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.  
 \* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.  
*Silene longicilia* (Brot.) Otth.  
*Silene mariana* Pau  
 \* *Silene orphanidis* Boiss  
 \* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva  
 \* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.  
 CHENOPODIACEAE  
 \* *Bassia* (*Kochia*) *saxicola* (Guss.) A. J. Scott  
 \* *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone  
 \* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi  
 CISTACEAE

*Cistus palhinhae* Ingram  
*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen  
*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday  
*Helianthemum caput-felis* Boiss.  
 \* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira  
**COMPOSITAE**  
 \* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter  
*Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.  
 \* *Artemisia granatensis* Boiss.  
 \* *Artemisia laciniata* Willd.  
*Artemisia oelandica* (Besser) Komaror  
 \* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.  
 \* *Aster pyrenaicus* Desf. ex DC  
 \* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.  
*Carlina onopordifolia* Besser  
 \* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.  
 \* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal  
 \* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler  
 \* *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou  
 \* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal  
 \* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez  
 \* *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday  
 \* *Centaurea citricolor* Font Quer  
*Centaurea corymbosa* Pourret  
*Centaurea gadorensis* G. Blanca  
 \* *Centaurea horrida* Badaro  
*Centaurea immanuelis-loewii* Degen  
*Centaurea jankae* Brandza  
 \* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.  
*Centaurea kartschiana* Scop.  
 \* *Centaurea lactiflora* Halacsy  
*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál  
 \* *Centaurea niederi* Heldr.  
 \* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.  
 \* *Centaurea pinnata* Pau  
*Centaurea pontica* Prodan & E. I. Nyárády  
*Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca  
*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál  
*Centaurea vicentina* Mariz  
*Cirsium brachycephalum* Juratzka  
 \* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.  
*Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto  
*Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller  
*Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*  
*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.  
 \* *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al  
*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.  
*Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone  
 \* *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.  
 \* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.  
 \* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter  
*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.  
*Leontodon boryi* Boiss.  
 \* *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell  
*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link  
*Ligularia sibirica* (L.) Cass.  
 \* *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal  
*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link  
*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link  
*Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer  
 \* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.  
*Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner  
*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter  
 \* *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern

*Tephrosia longifolia* (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*

CONVOLVULACEAE

\* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter

\* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.

\* *Arabis kennedyae* Meikle

*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.

*Arabis scopoliana* Boiss

\* *Biscutella neustriaca* Bonnet

*Biscutella vinentina* (Samp.) Rothm.

*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux

*Brassica glabrescens* Poldini

*Brassica hilarionis* Post

*Brassica insularis* Moris

\* *Brassica macrocarpa* Guss.

*Braya linearis* Rouy

\* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich

\* *Cochlearia tatrae* Borbas

\* *Coincya rupestris* Rouy

\* *Coronopus navasii* Pau

*Crambe tataria* Sebeok

\* *Degenia velebitica* (Degen) Hayek

*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gómez-Campo

\* *Diplotaxis siettiana* Maire

*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.

*Draba cacuminum* Elis Ekman

*Draba cinerea* Adams

*Draba dorneri* Heuffel.

*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.

\* *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.

\* *Iberis arbuscula* Runemark

*Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva

\* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.

*Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.

*Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya*

*cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)

*Sisymbrium cavanillesianum* Valdés & Castroviejo

*Sisymbrium supinum* L.

*Thlaspi jankae* A. Kern.

CYPERACEAE

*Carex holostoma* Drejer

\* *Carex panormitana* Guss.

*Eleocharis carniolica* Koch

DIOSCOREACEAE

\* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

*Aldrovanda vesiculosa* L.

ELATINACEAE

*Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

*Rhododendron luteum* Sweet

EUPHORBIACEAE

\* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann

*Euphorbia transtagana* Boiss.

GENTIANACEAE

\* *Centaurium rigualii* Esteve

\* *Centaurium somedanum* Lainz

*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet

*Gentianella anglica* (Pugsley) E. F. Warburg

\* *Gentianella bohémica* Skalicky

GERANIACEAE

\* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter

*Erodium paularense* Fernández-González & Izco

\* *Erodium rupicola* Boiss.



## GLOBULARIACEAE

\* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

## GRAMINEAE

*Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.

*Arctophila fulva* (Trin.) N. J. Anderson

*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub

*Bromus grossus* Desf. ex DC.

*Calamagrostis chalybaea* (Laest.) Fries

*Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.

*Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl

*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso

*Festuca elegans* Boiss.

*Festuca henriquesii* Hack.

*Festuca summilusitana* Franco & R. Afonso

*Gaudinia hispanica* Stace & Tutin

*Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva

*Micropyropsis tuberosa* Romero - Zarco & Cabezudo

*Poa granitica* Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády

\* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch

*Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub

*Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribner + Merr.

*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero

\* *Stipa austroitalica* Martinovsky

\* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz

*Stipa danubialis* Dihoru & Roman

\* *Stipa styriaca* Martinovsky

\* *Stipa veneta* Moraldo

\* *Stipa zaleskii* Wilensky

*Trisetum subalpestre* (Hartman) Neuman

## GROSSULARIACEAE

\* *Ribes sardoum* Martelli

## HIPURIDACEAE

*Hippuris tetraphylla* L. Fil.

## HYPERICACEAE

\* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson

## IRIDACEAE

*Crocus cyprius* Boiss. et Kotschy

*Crocus hartmannianus* Holmboe

*Gladiolus palustris* Gaud.

*Iris aphylla* L. subsp. *hungarica* Hegi

*Iris humilis* Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve

## JUNACEAE

*Juncus valvatus* Link

*Luzula arctica* Blytt

## LABIATAE

*Dracocephalum austriacum* L.

\* *Micromeria taygetea* P. H. Davis

*Nepeta dirphya* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

\* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis

*Origanum dictamnus* L.

*Phlomis brevibracteata* Turril

*Phlomis cypria* Post

*Salvia veneris* Hedge

*Sideritis cypria* Post

*Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga

*Sideritis javalambrensis* Pau

*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.

*Teucrium lepicephalum* Pau

*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday

\* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link

*Thymus carnosus* Boiss.

\* *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

## LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra  
 \* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge  
 \* Astragalus aquilanus Anzalone  
 Astragalus centralpinus Braun-Blanquet  
 \* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis  
 \* Astragalus maritimus Moris  
 Astragalus peterfii Jáv.  
 Astragalus tremolsianus Pau  
 \* Astragalus verrucosus Moris  
 \* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.  
 Genista dorycnifolia Font Quer  
 Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci  
 Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco  
 \* Ononis hackelii Lange  
 Trifolium saxatile All.  
 \* Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez  
 LENTIBULARIACEAE  
 \* Pinguicula crystallina Sm.  
 Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper  
 LILIACEAE  
 Allium grosii Font Quer  
 \* Androcymbium rechingeri Greuter  
 \* Asphodelus bento-rainhae P. Silva  
 \* Chionodoxa lochiaie Meikle in Kew Bull.  
 Colchicum arenarium Waldst. et Kit.  
 Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.  
 \* Muscari gussonei (Parl.) Tod.  
 Scilla litardierei Breist.  
 \* Scilla morrisii Meikle  
 Tulipa cypria Stapf  
 Tulipa hungarica Borbas  
 LINACEAE  
 \* Linum dolomiticum Borbas  
 \* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)  
 LYTHRACEAE  
 \* Lythrum flexuosum Lag.  
 MALVACEAE  
 Kosteletzkyia pentacarpos (L.) Ledeb.  
 NAJADACEAE  
 Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt  
 Najas tenuissima (A. Braun) Magnus  
 OLEACEAE  
 Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.  
 ORCHIDACEAE  
 Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto  
 Calypso bulbosa L.  
 \* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.  
 Cypripedium calceolus L.  
 Dactylorhiza kalopissii E. Nelson  
 Gymnigritella runei Teppner & Klein  
 Himantoglossum adriaticum Baumann  
 Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. Koch  
 Liparis loeselii (L.) Rich.  
 \* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo  
 \* Ophrys lunulata Parl.  
 Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. Devillers-Terschuren  
 Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten  
 OROBANCHACEAE  
 Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.  
 PAEONIACEAE  
 Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.  
 Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis  
 Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo  
 Paeonia parnassica Tzanoudakis

## PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

## PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radiculatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

## PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio [Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]

Plantago almogravensis Franco

## PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

\* Armeria helodes Martini &amp; Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

\* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. &amp; Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

\* Limonium insulare (Beg. &amp; Landi) Arrig. &amp; Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. &amp; Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

\* Limonium pseudolaetum Arrig. &amp; Diana

\* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

## POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode &amp; Cullen

Rumex rupestris Le Gall

## PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

\* Cyclamen fatrense Halda et Sojak

\* Primula apennina Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

## RANUNCULACEAE

\* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

\* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

\* Consolida samia P. H. Davis

\* Delphinium caseyi B. L. Burt

Pulsatilla grandis Wenderoth

Pulsatilla patens (L.) Miller

\* Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo

\* Pulsatilla slavica G. Reuss.

\* Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis &amp; Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

\* Ranunculus weyleri Mares

## RESEDACEAE

\* Reseda decursiva Forssk.

## ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. &amp; Godron

Potentilla emilii-popii Nyárády

\* Pyrus magyarica Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

## RUBIACEAE

*Galium cracoviense* Ehrend.

\* *Galium litorale* Guss.

*Galium moldavicum* (Dobrescu) Franco

\* *Galium sudeticum* Tausch

\* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

#### SALICACEAE

*Salix salvifolia* Brot. subsp. *australis* Franco

#### SANTALACEAE

*Thesium ebracteatum* Hayne

#### SAXIFRAGACEAE

*Saxifraga berica* (Beguinot) D. A. Webb

*Saxifraga florulenta* Moretti

*Saxifraga hirculus* L.

*Saxifraga osloënsis* Knaben

*Saxifraga tombeanensis* Boiss. ex Engl.

#### SCROPHULARIACEAE

*Antirrhinum charidemi* Lange

*Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

\* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana

*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.

*Linaria algarviana* Chav.

*Linaria coutinhoi* Valdés

*Linaria loeselii* Schweigger

\* *Linaria ficalhoana* Rouy

*Linaria flava* (Poiret) Desf.

\* *Linaria hellenica* Turrill

*Linaria pseudolaxiflora* Lojacono

\* *Linaria ricardoii* Cout.

*Linaria tonzigii* Lona

\* *Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo

*Odontites granatensis* Boiss.

\* *Pedicularis sudetica* Willd.

*Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

*Tozzia carpathica* Wol.

*Verbascum litigiosum* Samp.

*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link

\* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson

#### SOLANACEAE

\* *Atropa baetica* Willk.

#### THYMELAEACEAE

\* *Daphne arbuscula* Celak

*Daphne petraea* Leybold

\* *Daphne rodriguezii* Texidor

#### ULMACEAE

*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.

#### UMBELLIFERAE

\* *Angelica heterocarpa* Lloyd

*Angelica palustris* (Besser) Hoffm.

\* *Apium bermejoi* Llorens

*Apium repens* (Jacq.) Lag.

*Athamanta cortiana* Ferrarini

\* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.

\* *Bupleurum kakiskalae* Greuter

*Eryngium alpinum* L.

\* *Eryngium viviparum* Gay

\* *Ferula sadleriana* Lebed.

*Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.

\* *Laserpitium longiradium* Boiss.

\* *Naufraga balearica* Constans & Cannon

\* *Oenanthe conioides* Lange

*Petagnia saniculifolia* Guss.

*Rouya polygama* (Desf.) Coincy

\* *Seseli intricatum* Boiss.

*Seseli leucospermum* Waldst. et Kit

*Thorella verticillatinundata* (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

*Viola delphinantha* Boiss.

\* *Viola hispida* Lam.

*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix

*Viola rupestris* F. W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

VEGETALI INFERIORI

BRYOPHYTA

*Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)

*Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o)

\* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. [*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill] (o)

*Buxbaumia viridis* (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

*Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o)

*Cynodontium suecicum* (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

*Dichelyma capillaceum* (Dicks) Myr. (o)

*Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

*Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o)

*Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus* (Mitt.) Warnst. (o)

*Encalypta mutica* (I. Hagen) (o)

*Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenäs (o)

*Herzogiella turfacea* (Lindb.) I. Wats. (o)

*Hygrohypnum montanum* (Lindb.) Broth. (o)

*Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o)

*Mannia triandra* (Scop.) Grolle (o)

\* *Marsupella profunda* Lindb. (o)

*Meesia longiseta* Hedw. (o)

*Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o)

*Ochyraea tatrensis* Vana (o)

*Orthothecium lapponicum* (Schimp.) C. Hartm. (o)

*Orthotrichum rogeri* Brid. (o)

*Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o)

*Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

*Riccia breidlerii* Jur. (o)

*Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o)

*Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o)

*Sphagnum pylaisii* Brid. (o)

*Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o)

*Tortella rigens* (N. Albers) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

*Hymenophyllum maderensis* Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

\* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

*Isoetes azorica* Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

\* *Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

*Caralluma burchardii* N. E. Brown

\* *Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE

*Echium candicans* L. fil.

\* *Echium gentianoides* Webb & Coincy

*Myosotis azorica* H. C. Watson

*Myosotis maritima* Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

\* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer

*Musschia aurea* (L. f.) DC.

\* *Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

\* *Sambucus palmensis* Link  
 CARYOPHYLLACEAE  
*Spergularia azorica* (Kindb.) Lebel  
 CELASTRACEAE  
*Maytenus umbellata* (R. Br.) Mabb.  
 CHENOPODIACEAE  
*Beta patula* Ait.  
 CISTACEAE  
*Cistus chinamadensis* Banares & Romero  
 \* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.  
 COMPOSITAE  
*Andryala crithmifolia* Ait.  
 \* *Argyranthemum lidii* Humphries  
*Argyranthemum thalassophyllum* (Svent.) Hump.  
*Argyranthemum winterii* (Svent.) Humphries  
 \* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis  
*Atractylis preauxiana* Schultz.  
*Calendula maderensis* DC.  
*Cheirolophus duranii* (Burchard) Holub  
*Cheirolophus ghomerytus* (Svent.) Holub  
*Cheirolophus junonianus* (Svent.) Holub  
*Cheirolophus massonianus* (Lowe) Hansen & Sund.  
*Cirsium latifolium* Lowe  
*Helichrysum gossypinum* Webb  
*Helichrysum monogynum* Burt & Sund.  
*Hypochoeris oligocephala* (Svent. & Bramw.) Lack  
 \* *Lactuca watsoniana* Trel.  
 \* *Onopordum nogalesii* Svent.  
 \* *Onopordum carduelinum* Bolle  
 \* *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.  
*Phagnalon benettii* Lowe  
*Stemmacantha cynaroides* (Chr. Son. in Buch) Ditt  
*Sventenia bupleuroides* Font Quer  
 \* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth  
 CONVOLVULACEAE  
 \* *Convolvulus caput-medusae* Lowe  
 \* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.  
 \* *Convolvulus massonii* A. Dietr.  
 CRASSULACEAE  
*Aeonium gomeraense* Praeger  
*Aeonium saundersii* Bolle  
*Aichryson dumosum* (Lowe) Praeg.  
*Monanthes wildpretii* Banares & Scholz  
*Sedum brissemoretii* Raymond-Hamet  
 CRUCIFERAE  
 \* *Crambe arborea* Webb ex Christ  
*Crambe laevigata* DC. ex Christ  
 \* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.  
 \* *Parolinia schizogynoides* Svent.  
*Sinapidendron rupestre* (Ait.) Lowe  
 CYPERACEAE  
*Carex malato-belizii* Raymond  
 DIPSACACEAE  
*Scabiosa nitens* Roemer & J. A. Schultes  
 ERICACEAE  
*Erica scoparia* L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb  
 EUPHORBIACEAE  
 \* *Euphorbia handiensis* Burchard  
*Euphorbia lambii* Svent.  
*Euphorbia stygiana* H. C. Watson  
 GERANIACEAE  
 \* *Geranium maderense* P. F. Yeo  
 GRAMINEAE  
*Deschampsia maderensis* (Haeck. & Born.) Buschm.

*Phalaris maderensis* (Menezes) Menezes  
 GLOBULARIACEAE  
 \* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel  
 \* *Globularia sarcophylla* Svent.  
 LABIATAE  
 \* *Sideritis cystosiphon* Svent.  
 \* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle  
*Sideritis infernalis* Bolle  
*Sideritis marmorea* Bolle  
*Teucrium abutiloides* L'Hér.  
*Teucrium betonicum* L'Hér.  
 LEGUMINOSAE  
 \* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.  
*Anthyllis lemanniana* Lowe  
 \* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel  
 \* *Lotus azoricus* P. W. Ball  
*Lotus callis-viridis* D. Bramwell & D. H. Davis  
 \* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.  
 \* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.  
 \* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.  
*Vicia dennesiana* H. C. Watson  
 LILIACEAE  
 \* *Androcymbium psammophilum* Svent.  
*Scilla maderensis* Menezes  
*Semele maderensis* Costa  
 LORANTHACEAE  
*Arceuthobium azoricum* Wiens & Hawksw.  
 MYRICACEAE  
 \* *Myrica rivas-martinezii* Santos.  
 OLEACEAE  
*Jasminum azoricum* L.  
*Picconia azorica* (Tutin) Knobl.  
 ORCHIDACEAE  
*Goodyera macrophylla* Lowe  
 PITTOSPORACEAE  
 \* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.  
 PLANTAGINACEAE  
*Plantago malato-belizii* Lawalree  
 PLUMBAGINACEAE  
 \* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze  
*Limonium dendroides* Svent.  
 \* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding  
 \* *Limonium sventenii* Santos & Fernández Galván  
 POLYGONACEAE  
*Rumex azoricus* Rech. fil.  
 RHAMNACEAE  
*Frangula azorica* Tutin  
 ROSACEAE  
 \* *Bencomia brachystachya* Svent.  
*Bencomia sphaerocarpa* Svent.  
 \* *Chamaemeles coriacea* Lindl.  
*Dendriopoterium pulidoi* Svent.  
*Marcetella maderensis* (Born.) Svent.  
*Prunus lusitanica* L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco  
*Sorbus maderensis* (Lowe) Dode  
 SANTALACEAE  
*Kunkeliella subsucculenta* Kammer  
 SCROPHULARIACEAE  
 \* *Euphrasia azorica* H.C. Watson  
*Euphrasia grandiflora* Hochst. in Seub.  
 \* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan  
*Isoplexis isabelliana* (Webb & Berthel.) Masferrer  
*Odontites holliana* (Lowe) Benth.  
*Sibthorpia peregrina* L.

## SOLANACEAE

\* Solanum lidii Sunding

## UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader &amp; Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

## VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

## VEGETALI INFERIORI

## BRYOPHYTA

\* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

\* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).

(12) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dalla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

### Allegato III

#### **Criteria di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione**

#### **Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)**

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

#### **Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali**

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;



- c) la superficie totale del sito;
- d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;
- e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

### Allegato IV (13)

#### **Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa**

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus ruscicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

Mesocricetus newtoni

Microtidae

Dinaromys bogdanovi

Microtus cabrerai

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatraicus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39° parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni

finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Ursidae

*Ursus arctos*

Mustelidae

*Lutra lutra*

*Mustela eversmanii*

*Mustela lutreola*

*Vormela peregusna*

Felidae

*Felis silvestris*

*Lynx lynx* (tranne le popolazioni estoni)

*Lynx pardinus*

Phocidae

*Monachus monachus*

*Phoca hispida saimensis*

ARTIODACTYLA

Cervidae

*Cervus elaphus corsicanus*

Bovidae

*Bison bonasus*

*Capra aegagrus* (popolazioni naturali)

*Capra pyrenaica pyrenaica*

*Ovis gmelini musimon* (*Ovis ammon musimon*) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

*Ovis orientalis ophion* (*Ovis gmelini ophion*)

*Rupicapra pyrenaica ornata* (*Rupicapra rupicapra ornata*)

*Rupicapra rupicapra balcanica*

*Rupicapra rupicapra tatraica*

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

*Testudo graeca*

*Testudo hermanni*

*Testudo marginata*

Cheloniidae

*Caretta caretta*

*Chelonia mydas*

*Lepidochelys kempii*

*Eretmochelys imbricata*

Dermodochelyidae

*Dermodochelys coriacea*

Emydidae

*Emys orbicularis*

*Mauremys caspica*

*Mauremys leprosa*

SAURIA

Lacertidae

*Algyroides fitzingeri*

*Algyroides marchi*

*Algyroides moreoticus*

*Algyroides nigropunctatus*

*Dalmatolacerta oxycephala*

*Dinarolacerta mosorensis*

*Gallotia atlantica*

*Gallotia galloti*

*Gallotia galloti insulanagae*

*Gallotia simonyi*

*Gallotia stehlini*

*Lacerta agilis*

*Lacerta bedriagae*

*Lacerta bonnali* (*Lacerta monticola*)

*Lacerta monticola*

*Lacerta danfordi*

Lacerta dugesi  
Lacerta graeca  
Lacerta horvathi  
Lacerta schreiberi  
Lacerta trilineata  
Lacerta viridis  
Lacerta vivipara pannonica  
Ophisops elegans  
Podarcis erhardii  
Podarcis filfolensis  
Podarcis hispanica atrata  
Podarcis lilfordi  
Podarcis melisellensis  
Podarcis milensis  
Podarcis muralis  
Podarcis peloponnesiaca  
Podarcis pityusensis  
Podarcis sicula  
Podarcis taurica  
Podarcis tiliguerta  
Podarcis wagleriana  
Scincidae  
Ablepharus kitaibelii  
Chalcides bedriagai  
Chalcides ocellatus  
Chalcides sexlineatus  
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)  
Chalcides viridianus  
Ophiomorus punctatissimus  
Gekkonidae  
Cyrtopodion kotschyi  
Phyllodactylus europaeus  
Tarentola angustimentalis  
Tarentola boettgeri  
Tarentola delalandii  
Tarentola gomerensis  
Agamidae  
Stellio stellio  
Chamaeleontidae  
Chamaeleo chamaeleon  
Anguidae  
Ophisaurus apodus  
OPHIDIA  
Colubridae  
Coluber caspius  
Coluber cypriensis  
Coluber hippocrepis  
Coluber jugularis  
Coluber laurenti  
Coluber najadum  
Coluber nummifer  
Coluber viridiflavus  
Coronella austriaca  
Eirenis modesta  
Elaphe longissima  
Elaphe quatuorlineata  
Elaphe situla  
Natrix natrix cetti  
Natrix natrix corsa  
Natrix natrix cypriaca  
Natrix tessellata  
Telescopus falax  
Viperidae  
Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)  
 Vipera seoanni (tranne le popolazioni ispaniche)  
 Vipera ursinii  
 Vipera xanthina  
 Boidae  
 Eryx jaculus  
 ANFIBI  
 CAUDATA  
 Salamandridae  
 Chioglossa lusitanica  
 Euproctus asper  
 Euproctus montanus  
 Euproctus platycephalus  
 Mertensiella luschani (Salamandra luschani)  
 Salamandra atra  
 Salamandra aurorae  
 Salamandra lanzai  
 Salamandrina terdigitata  
 Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)  
 Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)  
 Triturus italicus  
 Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)  
 Triturus marmoratus  
 Triturus montandoni  
 Triturus vulgaris ampelensis  
 Proteidae  
 Proteus anguinus  
 Plethodontidae  
 Hydromantes (Speleomantes) ambrosii  
 Hydromantes (Speleomantes) flavus  
 Hydromantes (Speleomantes) genei  
 Hydromantes (Speleomantes) imperialis  
 Hydromantes (Speleomantes) strinatii [Hydromantes (Speleomantes) italicus]  
 Hydromantes (Speleomantes) supramontis  
 ANURA  
 Discoglossidae  
 Alytes cisternasii  
 Alytes muletensis  
 Alytes obstetricans  
 Bombina bombina  
 Bombina variegata  
 Discoglossus galganoi (inclusa Discoglossus "jeanneae")  
 Discoglossus montalentii  
 Discoglossus pictus  
 Discoglossus sardus  
 Ranidae  
 Rana arvalis  
 Rana dalmatina  
 Rana graeca  
 Rana iberica  
 Rana italica  
 Rana latastei  
 Rana lessonae  
 Pelobatidae  
 Pelobates cultripes  
 Pelobates fuscus  
 Pelobates syriacus  
 Bufonidae  
 Bufo calamita  
 Bufo viridis  
 Hylidae  
 Hyla arborea  
 Hyla meridionalis  
 Hyla sarda

## PESCI

## ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

## SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

## CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

Phoxinus phoxinus

## ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

## PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Romanichthys valsanicola

Zingel asper

## INVERTEBRATI

## ARTROPODI

## CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

## INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadzskii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica  
Eriogaster catax  
Fabriciana elisa  
Glyphipterix loricatella  
Gortyna borelii lunata  
Hypodryas maturna  
Hyles hippophaes  
Leptidea morsei  
Lignyopectera fumidaria  
Lopinga achine  
Lycaena dispar  
Lycaena helle  
Maculinea arion  
Maculinea nausithous  
Maculinea teleius  
Melanargia arge  
Nymphalis vaualbum  
Papilio alexanor  
Papilio hospiton  
Parnassius apollo  
Parnassius mnemosyne  
Phyllometra culminaria  
Plebicula golgus  
Polymixis rufocincta isolata  
Polyommatus eroides  
Proserpinus proserpina  
Proterebia afra dalmata  
Pseudophilotes bavius  
Xylomoia strix  
Zerynthia polyxena  
Mantodea  
Apteromantis aptera  
Odonata  
Aeshna viridis  
Cordulegaster heros  
Cordulegaster trinacriae  
Gomphus graslinii  
Leucorrhinia albifrons  
Leucorrhinia caudalis  
Leucorrhinia pectoralis  
Lindenia tetraphylla  
Macromia splendens  
Ophiogomphus cecilia  
Oxygastra curtisii  
Stylurus flavipes  
Sympecma braueri  
Orthoptera  
Baetica ustulata  
Brachytrupes megacephalus  
Isophya costata  
Isophya harzi  
Isophya stysi  
Myrmecophilus baronii  
Odontopodisma rubripes  
Paracaloptenus caloptenoides  
Pholidoptera transsylvanica  
Saga pedo  
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius  
ARACHNIDA  
Araneae  
Macrothele calpeiana  
MOLLUSCHI  
GASTROPODA  
Anisus vorticulus

*Caseolus calculus*  
*Caseolus commixta*  
*Caseolus sphaerula*  
*Chilostoma banaticum*  
*Discula leacockiana*  
*Discula tabellata*  
*Discula testudinalis*  
*Discula turricula*  
*Discus defloratus*  
*Discus guerinianus*  
*Elona quimperiana*  
*Geomalacus maculosus*  
*Geomitra moniziana*  
*Gibbula nivosa*  
*Hygromia kovacsi*  
*Idiomela (Helix) subplicata*  
*Lampedusa imitatrix*  
*Lampedusa melitensis*  
*Leiostyla abbreviata*  
*Leiostyla cassida*  
*Leiostyla corneocostata*  
*Leiostyla gibba*  
*Leiostyla lamellosa*  
*Paladilhia hungarica*  
*Patella ferruginea*  
*Sadleriana pannonica*  
*Theodoxus prevostianus*  
*Theodoxus transversalis*

**BIVALVIA**

*Anisomyaria*  
*Lithophaga lithophaga*  
*Pinna nobilis*  
*Unionoida*  
*Margaritifera auricularia*  
*Unio crassus*  
*Dreissenidae*

*Congeria kusceri*  
**ECHINODERMATA**

*Echinoidea*

*Centrostephanus longispinus*

**b) VEGETALI**

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [\* ] più quelle indicate in appresso:

**PTERIDOPHYTA****ASPLENIACEAE**

*Asplenium hemionitis* L.

**ANGIOSPERMAE****AGAVACEAE**

*Dracaena draco* (L.) L.

**AMARYLLIDACEAE**

*Narcissus longispathus* Pugsley

*Narcissus triandrus* L.

**BERBERIDACEAE**

*Berberis maderensis* Lowe

**CAMPANULACEAE**

*Campanula morettiana* Reichenb.

*Physoplexis comosa* (L.) Schur.

**CARYOPHYLLACEAE**

*Moehringia fontqueri* Pau

**COMPOSITAE**

*Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries

*Helichrysum sibthorpii* Rouy

*Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman

*Santolina elegans* Boiss. ex DC.

*Senecio caespitosus* Brot.

*Senecio lagascanus* DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva  
*Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal  
 CRUCIFERAE  
*Murbeckiella sousae* Rothm.  
 EUPHORBIACEAE  
*Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reuter  
 GESNERIACEAE  
*Jankaea heldreichii* (Boiss.) Boiss.  
*Ramonda serbica* Pancic  
 IRIDACEAE  
*Crocus etruscus* Parl.  
*Iris boissieri* Henriq.  
*Iris marisca* Ricci & Colasante  
 LABIATAE  
*Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire  
*Teucrium charidemi* Sandwith  
*Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link  
*Thymus villosus* L. subsp. *villosus* L.  
 LILIACEAE  
*Androcymbium europaeum* (Lange) K. Richter  
*Bellevalia hackelli* Freyn  
*Colchicum corsicum* Baker  
*Colchicum cousturieri* Greuter  
*Fritillaria conica* Rix  
*Fritillaria drenovskii* Degen & Stoy.  
*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix  
*Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.  
*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker  
*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.  
*Scilla beirana* Samp.  
*Scilla odorata* Link  
 ORCHIDACEAE  
*Ophrys argolica* Fleischm.  
*Orchis scopulorum* Simsmerh.  
*Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard  
 PRIMULACEAE  
*Androsace cylindrica* DC.  
*Primula glaucescens* Moretti  
*Primula spectabilis* Tratt.  
 RANUNCULACEAE  
*Aquilegia alpina* L.  
 SAPOTACEAE  
*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe  
 SAXIFRAGACEAE  
*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.  
*Saxifraga portosanctana* Boiss.  
*Saxifraga presolanensis* Engl.  
*Saxifraga valdensis* DC.  
*Saxifraga vayredana* Luizet  
 SCROPHULARIACEAE  
*Antirrhinum lopesianum* Rothm.  
*Lindernia procumbens* (Krocker) Philcox  
 SOLANACEAE  
*Mandragora officinarum* L.  
 THYMELAEACEAE  
*Thymelaea broterana* P. Cout.  
 UMBELLIFERAE  
*Bunium brevifolium* Lowe  
 VIOLACEAE  
*Viola atois* W. Becker  
*Viola cazorlensis* Gandoger

[\* ] A eccezione delle Bryophyta dell'allegato II, lettera b).



(13) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2013/17/UE.

## Allegato V (14)

### Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

#### a) ANIMALI

##### VERTEBRATI

##### MAMMIFERI

##### RODENTIA

##### Castoridae

*Castor fiber* (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

##### Cricetidae

*Cricetus cricetus* (popolazioni ungheresi)

##### CARNIVORA

##### Canidae

*Canis aureus*

*Canis lupus* (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

##### Mustelidae

*Martes martes*

##### *Mustela putorius*

##### Felidae

*Lynx lynx* (popolazione estone)

##### Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

##### Viverridae

*Genetta genetta*

##### *Herpestes ichneumon*

##### DUPLICIDENTATA

##### Leporidae

*Lepus timidus*

##### ARTIODACTYLA

##### Bovidae

*Capra ibex*

*Capra pyrenaica* (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

*Rupicapra rupicapra* (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatraica*)

##### ANFIBI

##### ANURA

##### Ranidae

*Rana esculenta*

##### *Rana perezi*

*Rana ridibunda*

*Rana temporaria*

##### PESCI

##### PETROMYZONIFORMES

##### Petromyzonidae

*Lampetra fluviatilis*

*Lethenteron zanandrai*

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

*Alosa* spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

*Thymallus thymallus**Coregonus* spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord )*Hucho hucho**Salmo salar* (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

*Aspius aspius**Barbus* spp.*Pelecus cultratus**Rutilus friesii meidingeri**Rutilus pigus*

SILURIFORMES

Siluridae

*Silurus aristotelis*

PERCIFORMES

Percidae

*Gymnocephalus schraetzer**Zingel zingel*

## INVERTEBRATI

**COELENTERATA**

CNIDARIA

*Corallium rubrum***MOLLUSCA**

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

*Helix pomatia*

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

*Margaritifera margaritifera*

Unionidae

*Microcondylaea compressa**Unio elongatulus***ANNELIDA**

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

*Hirudo medicinalis***ARTHROPODA**

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

*Astacus astacus**Austropotamobius pallipes**Austropotamobius torrentium*

Scyllaridae

*Scyllarides latus*

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

*Graellsia isabellae***b) VEGETALI****ALGAE**

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

*Lithothamnium coralloides* Crouan frat.*Phymatholithon calcareum* (Poll.) Adey & McKibbin**LICHENES**

CLADONIACEAE

*Cladonia* L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

**BRYOPHYTA**

## MUSCI

## LEUCOBRYACEAE

*Leucobryum glaucum* (Hedw.) AAngstr.

## SPHAGNACEAE

*Sphagnum* L. spp. (except *Sphagnum pylaisii* Brid.)**PTERIDOPHYTA***Lycopodium* spp.**ANGIOSPERMAE**

## AMARYLLIDACEAE

*Galanthus nivalis* L.*Narcissus bulbocodium* L.*Narcissus juncifolius* Lagasca

## COMPOSITAE

*Arnica montana* L.*Artemisia eriantha* Tem*Artemisia genipi* Weber*Doronicum plantagineum* L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P.

Cout.

*Leuzea rhaponticoides* Graells

## CRUCIFERAE

*Alyssum pintadasilvae* Dudley.*Malcolmia lacera* (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco*Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm. subsp. *Herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

## GENTIANACEAE

*Gentiana lutea* L.

## IRIDACEAE

*Iris lusitanica* Ker-Gawler

## LABIATAE

*Teucrium salviastrum* Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

## LEGUMINOSAE

*Anthyllis lusitanica* Cullen & Pinto da Silva*Dorycnium pentaphyllum* Scop. subsp. *transmontana*

Franco

*Ulex densus* Welw. ex Webb.

## LILIACEAE

*Lilium rubrum* Lmk*Ruscus aculeatus* L.

## PLUMBAGINACEAE

*Armeria sampaio* (Bernis) Nieto Feliner

## ROSACEAE

*Rubus genevieri* Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

## SCROPHULARIACEAE

*Anarrhinum longipedicelatum* R. Fernandes*Euphrasia mendonçae* Samp.*Scrophularia grandiflora* DC. subsp. *grandiflora* DC.*Scrophularia berminii* Hoffmanns & Link*Scrophularia sublyrata* Brot.

(14) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

**Allegato VI**

**Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati**  
**a) Mezzi non selettivi**

## MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
- Magnetofoni
- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
- Fonti luminose artificiali
- Specchi e altri mezzi accecanti
- Mezzi di illuminazione di bersagli
- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
- Esplosivi
- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
- Balestre
- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
- Uso di gas o di fumo
- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente piu di due cartucce

**PESCI**

- Veleno
- Esplosivi

**b) Modalità di trasporto**

- Aeromobili
- Veicoli a motore in movimento

**Dir. 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (1)  
Direttiva del Consiglio  
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2) (3).**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.

(2) Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997.

(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

[Il Consiglio delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,  
considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;  
considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;  
considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;  
considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;  
considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;  
considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;  
considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;  
considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;  
considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;  
considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;  
considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;  
considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;  
considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

ha adottato la presente direttiva:] (4)

---

(4) Abrogata dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 1

[1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.] (5).

---

(5) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 2

[Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.] (6).

---

(6) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 3

[1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi.] (7).

(7) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

#### Articolo 4

[1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.] (8).

---

(8) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

#### Articolo 5

[Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.] (9).

---

(9) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

#### Articolo 6

[1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta

in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al Comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.] (10).

---

(10) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

## Articolo 7

[1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.] (11).

---

(11) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

## Articolo 8

[1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa



o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b.) (12).

---

(12) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 9

[1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,  
- nell'interesse della sicurezza aerea,  
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,  
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.] (13).

---

(13) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 10

[1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.] (14).

---

(14) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 11

[Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.] (15).

---

(15) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### **Articolo 12**

[1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.] (16).

---

(16) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### **Articolo 13**

[L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.] (17).

---

(17) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### **Articolo 14**

[Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.] (18).

---

(18) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### **Articolo 15**

[Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2.] (19).

---

(19) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/102/CE e successivamente abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 16

[1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.  
[2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.] (20).] (21).

---

(20) Paragrafo soppresso dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

(21) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 17

[ 1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico.  
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.] (22).

---

(22) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/102/CE e, da ultimo, abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 18

[1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.] (23).

---

(23) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Articolo 19

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (24).  
Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio  
il presidente  
J. François-Poncet

---

(24) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

**Allegato I (25)**

a)

GAVIIFORMES

Gaviidae

*Gavia stellata**Gavia arctica**Gavia immer*

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

*Podiceps auritus*

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

*Pterodroma madeira**Pterodroma feae**Bulweria bulwerii**Calonectris diomedea**Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)**Puffinus yelkouan**Puffinus assimilis*

Hydrobatidae

*Pelagodroma marina**Hydrobates pelagicus**Oceanodroma leucorhoa**Oceanodroma castro*

PELECANIFORMES

Pelecanidae

*Pelecanus onocrotalus**Pelecanus crispus*

Phalacrocoracidae

*Phalacrocorax aristotelis desmarestii**Phalacrocorax pygmeus*

CICONIIFORMES

Ardeidae

*Botaurus stellaris**Ixobrychus minutus**Nycticorax nycticorax**Ardeola ralloides**Egretta garzetta**Egretta alba (Ardea alba)**Ardea purpurea*

Ciconiidae

*Ciconia nigra**Ciconia ciconia*

Threskiornithidae

*Plegadis falcinellus**Platalea leucorodia*

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

*Phoenicopus ruber*

ANSERIFORMES

Anatidae

*Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)**Cygnus cygnus**Anser albifrons flavirostris**Anser erythropus**Branta leucopsis**Branta ruficollis**Tadorna ferruginea**Marmaronetta angustirostris**Aythya nyroca*

*Polysticta stelleri*  
*Mergus albellus (Mergellus albellus)*  
*Oxyura leucocephala*  
 FALCONIFORMES  
 Pandionidae  
     *Pandion haliaetus*  
 Accipitridae  
     *Pernis apivorus*  
*Elanus caeruleus*  
     *Milvus migrans*  
     *Milvus milvus*  
     *Haliaeetus albicilla*  
     *Gypaetus barbatus*  
     *Neophron percnopterus*  
     *Gyps fulvus*  
     *Aegypius monachus*  
     *Circaetus gallicus*  
     *Circus aeruginosus*  
     *Circus cyaneus*  
     *Circus macrourus*  
     *Circus pygargus*  
     *Accipiter gentilis arrigonii*  
     *Accipiter nisus granti*  
     *Accipiter brevipes*  
     *Buteo rufinus*  
     *Aquila pomarina*  
     *Aquila clanga*  
     *Aquila heliaca*  
     *Aquila adalberti*  
     *Aquila chrysaetos*  
     *Hieraaetus pennatus*  
     *Hieraaetus fasciatus*  
 Falconidae  
     *Falco naumanni*  
*Falco vespertinus*  
*Falco columbarius*  
*Falco eleonora*  
*Falco biarmicus*  
*Falco cherrug*  
*Falco rusticolus*  
*Falco peregrinus*  
 GALLIFORMES  
 Tetraonidae  
     *Bonasa bonasia*  
*Lagopus mutus pyrenaicus*  
*Lagopus mutus helveticus*  
*Tetrao tetrix tetrix*  
*Tetrao urogallus*  
 Phasianidae  
     *Alectoris graeca*  
*Alectoris barbara*  
*Perdix perdix italica*  
*Perdix perdix hispaniensis*  
 GRUIFORMES  
 Turnicidae  
     *Turnix sylvatica*  
 Gruidae  
     *Grus grus*  
 Rallidae  
     *Porzana porzana*  
*Porzana parva*  
*Porzana pusilla*  
*Crex crex*  
     *Porphyrio porphyrio*

*Fulica cristata*  
 Otididae  
     *Tetrax tetrax*  
*Chlamydotis undulata*  
     *Otis tarda*  
 CHARADRIIFORMES  
 Recurvirostridae  
     *Himantopus himantopus*  
*Recurvirostra avosetta*  
 Burhinidae  
     *Burhinus oedicephalus*  
 Glareolidae  
     *Cursorius cursor*  
*Glareola pratincola*  
 Charadriidae  
     *Charadrius alexandrinus*  
*Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)*  
     *Pluvialis apricaria*  
     *Hoplopterus spinosus*  
 Scolopacidae  
     *Calidris alpina schinzii*  
*Philomachus pugnax*  
     *Gallinago media*  
     *Limosa lapponica*  
     *Numenius tenuirostris*  
     *Tringa glareola*  
     *Xenus cinereus (Tringa cinerea)*  
     *Phalaropus lobatus*  
 Laridae  
     *Larus melanocephalus*  
*Larus genei*  
*Larus audouinii*  
*Larus minutus*  
 Sternidae  
     *Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)*  
*Sterna caspia*  
*Sterna sandvicensis*  
*Sterna dougallii*  
*Sterna hirundo*  
*Sterna paradisaea*  
*Sterna albifrons*  
*Chlidonias hybridus*  
*Chlidonias niger*  
 Alcidae  
     *Uria aalge ibericus*  
 PTEROCLIFORMES  
 Pteroclididae  
     *Pterocles orientalis*  
*Pterocles alchata*  
 COLUMBIFORMES  
 Columbidae  
     *Columba palumbus azorica*  
*Columba trocaz*  
*Columba bollii*  
*Columba junoniae*  
 STRIGIFORMES  
 Strigidae  
     *Bubo bubo*  
*Nyctea scandiaca*  
     *Surnia ulula*  
     *Glaucidium passerinum*  
     *Strix nebulosa*  
     *Strix uralensis*  
     *Asio flammeus*

*Aegolius funereus*  
 CAPRIMULGIFORMES  
 Caprimulgidae  
     *Caprimulgus europaeus*  
 APODIFORMES  
 Apodidae  
     *Apus caffer*  
 CORACIIFORMES  
 Alcedinidae  
     *Alcedo atthis*  
 Coraciidae  
     *Coracias garrulus*  
 PICIFORMES  
 Picidae  
     *Picus canus*  
*Dryocopus martius*  
     *Dendrocopos major canariensis*  
     *Dendrocopos major thanneri*  
     *Dendrocopos syriacus*  
     *Dendrocopos medius*  
     *Dendrocopos leucotos*  
     *Picoides tridactylus*  
 PASSERIFORMES  
 Alaudidae  
     *Chersophilus duponti*  
*Melanocorypha calandra*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Galerida theklae*  
*Lullula arborea*  
 Motacillidae  
     *Anthus campestris*  
 Troglodytidae  
     *Troglodytes troglodytes fridariensis*  
 Muscicapidae (Turdinae)  
     *Luscinia svecica*  
*Saxicola dacotiae*  
     *Oenanthe leucura*  
     *Oenanthe cypriaca*  
     *Oenanthe pleschanka*  
 Muscicapidae (Sylviinae)  
     *Acrocephalus melanopogon*  
*Acrocephalus paludicola*  
*Hippolais olivetorum*  
*Sylvia sarda*  
*Sylvia undata*  
*Sylvia melanothorax*  
*Sylvia rueppelli*  
*Sylvia nisoria*  
 Muscicapidae (Muscicapinae)  
     *Ficedula parva*  
*Ficedula semitorquata*  
     *Ficedula albicollis*  
 Paridae  
     *Parus ater cypriotes*  
 Sittidae  
     *Sitta krueperi*  
*Sitta whiteheadi*  
 Certhiidae  
     *Certhia brachydactyla dorotheae*  
 Laniidae  
     *Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Lanius nubicus*  
 Corvidae

*Pyrrhonorax pyrrhonorax*  
 Fringillidae (Fringillinae)  
     *Fringilla coelebs ombriosa*  
*Fringilla teydea*  
 Fringillidae (Carduelinae)  
     *Loxia scotica*  
*Bucanetes githagineus*  
*Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)*  
 Emberizidae (Emberizinae)  
     *Emberiza cineracea*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza caesia*

(25) Allegato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE; dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Allegato II/1 (26)

#### ANSERIFORMES

##### Anatidae

*Anser fabalis*  
*Anser anser*  
*Branta canadensis*  
*Anas penelope*  
*Anas strepera*  
*Anas crecca*  
*Anas platyrhynchos*  
*Anas acuta*  
*Anas querquedula*  
*Anas clypeata*  
*Aythya ferina*  
*Aythya fuligula*

#### GALLIFORMES

##### Tetraonidae

*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*  
*Lagopus mutus*  
 Phasianidae  
     *Alectoris graeca*  
*Alectoris rufa*  
*Perdix perdix*  
*Phasianus colchicus*

#### GRUIFORMES

##### Rallidae

*Fulica atra*  
 CHARADRIIFORMES  
 Scolopacidae  
     *Lymnocyptes minimus*

*Gallinago gallinago*  
*Scolopax rusticola*

#### COLUMBIFORMES

##### Columbidae

*Columba livia*  
*Columba palumbus*



(26) Allegato, inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

### Allegato II/2 (27)

#### ANSERIFORMES

##### Anatidae

*Cygnus olor*

*Anser brachyrhynchus*

*Anser albifrons*

*Branta bernicla*

*Netta rufina*

*Aythya marila*

*Somateria mollissima*

*Clangula hyemalis*

*Melanitta nigra*

*Melanitta fusca*

*Bucephala clangula*

*Mergus serrator*

*Mergus merganser*

#### GALLIFORMES

##### Meleagridae

*Meleagris gallopavo*

##### Tetraonidae

*Bonasa bonasia*

*Lagopus lagopus lagopus*

*Tetrao tetrix*

*Tetrao urogallus*

##### Phasianidae

*Francolinus francolinus*

*Alectoris barbara*

*Alectoris chukar*

*Coturnix coturnix*

#### GRUIFORMES

##### Rallidae

*Rallus aquaticus*

*Gallinula chloropus*

#### CHARADRIIFORMES

##### Haematopodidae

*Haematopus ostralegus*

##### Charadriidae

*Pluvialis apricaria*

*Pluvialis squatarola*

*Vanellus vanellus*

##### Scolopacidae

*Calidris canutus*

*Philomachus pugnax*

*Limosa limosa*

*Limosa lapponica*

*Numenius phaeopus*

*Numenius arquata*

*Tringa erythropus*

*Tringa totanus*

*Tringa nebularia*





*Anas crecca*  
*Anas acuta*  
*Anas clypeata*  
*Aythya ferina*  
*Aythya fuligula*  
*Aythya marila*  
*Somateria mollissima*  
*Melanitta nigra*  
 GALLIFORMES  
 Tetraonidae  
     *Lagopus mutus*  
*Tetrao tetrix britannicus*  
*Tetrao urogallus*  
 GRUIFORMES  
 Rallidae  
     *Fulica atra*  
 CHARADRIIFORMES  
 Charadriidae  
     *Pluvialis apricaria*  
 Scolopacidae  
     *Lymnocyptes minimus*  
*Gallinago gallinago*  
*Scolopax rusticola*.

(29) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, successivamente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003, così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

#### Allegato IV (30)

- a) - Lacci (con l'eccezione della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per la cattura di *Lagopus lagopus lagopus* e *Lagopus mutus* a nord della latitudine 58° N), vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.
- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.
  - Esplosivi.
  - Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.
  - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.
- b) - Aerei, autoveicoli.
- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

(30) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e successivamente abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE.

#### Allegato V (31)

- a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

- b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.
- c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.
- d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.
- e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.
- f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.
- g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.

---

(31) Abrogato dall'articolo 18 della direttiva 2009/147/CE

# MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 aprile 2000

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

(GU n.95 del 22-4-2000 - Suppl. Ordinario n. 65)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE;

Considerata la necessita' di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le Zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE del Consiglio;

Considerata la necessita' di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per la cui tutela sono stati individuati i Siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio, individuati tramite il progetto Bioitaly;

Considerata la necessita' di rendere pubblico l'elenco delle Zone di protezione speciale individuate e proposte dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e trasmesse per designazione alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Considerata, inoltre, la necessita' di rendere pubblico l'elenco dei Siti di importanza comunitaria, individuati e proposti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del citato progetto Bioitaly e trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dell'ambiente, per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Le Zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sono elencate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

I Siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti sono depositati e disponibili presso il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e, per la parte di competenza, presso le regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato A e B al presente decreto verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.

Roma, addi' 3 aprile 2000

Il Ministro: Ronchi

Allegato A

----> vedere allegato A <----

Allegato B

----> vedere allegato B <----

**Calabria****L.R. 16/05/2013, n. 24****Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.****Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.****Art. 9 Ente per i Parchi marini regionali.****In vigore dal 25 maggio 2013**

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla L.R. n. 9/2008, alla L.R. n. 10/2008, alla L.R. n. 11/2008, alla L.R. n. 12/2008 e alla L.R. n. 13/2008.

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
- c) il comitato d'indirizzo (21).

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all' *articolo 4* . Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";
- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (22).

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento (22).

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente (22).



8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese (22).

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

---

(21) Lettera aggiunta dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54* , a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22 , comma 1, della medesima legge*).

(22) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54* , a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22 , comma 1, della medesima legge*).

**Calabria****L.R. 14/07/2003, n. 10****Norme in materia di aree protette.****Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2003, n. 13, suppl. straord. 19 luglio 2003, n. 2.****Art. 6***Procedimento per l'istituzione e gestione delle aree protette.*

1. Le aree protette sono istituite con legge regionale (6) nel rispetto della legge n. 394/1991, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
2. Le proposte di legge d'istituzione delle aree protette regionali, ovvero la richiesta di modifica territoriale di quelle esistenti, possono essere avanzate:
  - a) da ciascun Consigliere regionale;
  - b) dalla Giunta regionale;
  - c) dalla Provincia territorialmente interessata;
  - d) dai comuni nel cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione;
  - e) dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e operanti in Calabria.
3. Le proposte devono preliminarmente comprendere:
  - a) l'analisi storica, territoriale e paesaggistica-ambientale di massima con l'indicazione delle emergenze botaniche e faunistiche che si intende tutelare;
  - b) la perimetrazione di massima (con cartografia almeno al 25.000);
  - c) gli obiettivi da perseguire.
4. Le proposte di legge, corredate come al comma 3, vengono trasmesse al Servizio parchi ed aree protette della Regione che, verificati i requisiti di ammissibilità, rimette la stessa nei successivi trenta giorni al Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette.
5. Per l'istituzione di un'area protetta il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale ai Parchi, indice presso il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette una conferenza di servizio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 394/1991. Alla conferenza partecipano i soggetti previsti dallo stesso articolo.
6. Il parere espresso dal Comitato assume la forma di un documento di indirizzo relativo al territorio che si intende tutelare, alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione di obiettivi da perseguire in termini di tutela e di sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituzione area protetta, alla scelta dell'Ente di gestione, all'adozione delle misure di salvaguardia necessaria a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
7. La Conferenza conclude i lavori entro centoventi giorni dalla sua prima convocazione.
8. Decorso tale termine la Giunta regionale, se ne esistono le condizioni, adotta il relativo disegno di legge, che viene poi trasmesso per l'approvazione al Consiglio regionale.
9. La gestione provvisoria dell'Ente parco regionale fino alla costituzione dell'Ente di gestione, che deve avvenire entro centottanta giorni, è affidata ad un apposito Comitato di gestione provvisorio istituito dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 12.
10. La gestione dell'area protetta, ad esclusione dei parchi naturali, può essere affidata ad un Ente pubblico o Consorzio obbligatorio tra Enti Locali od organismi associativi, Università o loro Consorzi, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, che avranno assegnati tutti i poteri dell'Ente di gestione di cui all'articolo 12. Ad un Ente di gestione può essere demandata la gestione anche di più aree protette.

---

(6) Vedi, al riguardo, la L.R. 21 aprile 2008, n. 9, la L.R. 21 aprile 2008, n. 10, la L.R. 21 aprile 2008, n. 11, la L.R. 21 aprile 2008, n. 12 e la L.R. 21 aprile 2008, n. 13.

**TITOLO II**  
**Parchi naturali regionali****Art. 10***Definizione e articolazione in zone.*

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.
2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione differenziata al suo interno.

3. Sono previste le seguenti zone:

a) zona A (riserva integrale) di eccezionale valore naturalistico in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) ... (9);

c) zona B (riserva generale orientata), nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse a cura dell'ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

d) zona C (area di protezione) nelle quali possono continuare secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457/1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

e) zona D (area di sviluppo) limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco, finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

4. L'ente di gestione per ciascuna zona stabilisce le relative norme d'uso.

(9) La lettera b) non è presente nel Bollettino Ufficiale.

## Art. 18

### *Formazione del Piano per il parco.*

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici, nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

2. Il Piano per il parco oltre ad avere contenuti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 394/91 e di quelli indicati nel precedente art. 10 della presente legge, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello. Inoltre, di norma contiene:

a) le analisi di base;

b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano medesimo;

c) il perimetro definitivo del parco con annessa cartografia in scala 1:10.000;

d) l'organizzazione del territorio e la sua zonazione caratterizzata da forme differenziate di tutela, godimento ed uso l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 33;

e) la normativa;

f) le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;

g) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, portatori di handicap e gli anziani;

h) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale del parco, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, sentieri attrezzati, segnaletica;

i) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;

l) la cartografia monotematica o pluridisciplinare che esplicita gli interventi principali e le peculiarità naturalistiche dell'area;

m) le aree-corridoio ed i sistemi di collegamento col sistema delle aree protette calabresi utili per la fauna selvatica.

3. Il Piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. Il Piano, adottato dal Consiglio direttivo, è approvato dal Consiglio Regionale entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco (31).

4. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano per il parco indicati dal Consiglio direttivo, ed esprime il proprio parere sul piano stesso (32).

5. Per la predisposizione del piano il Servizio Parchi e aree protette garantisce la necessaria collaborazione all'Ente gestore. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici, facendo salvo il principio della interdisciplinarietà. Le analisi e i rapporti di settore sono comunque svolti da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente parco per l'adozione del piano, affidandone la redazione al Servizio Parchi e aree protette, che deve provvedere, d'intesa con i Consigli comunali interessati, nel termine di sei mesi.

7. Il Piano così adottato è approvato dal Consiglio regionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità dell'area naturale protetta, il Piano per il parco disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio nella sua articolazione in aree caratterizzate da una differenziata forma di tutela e uso;

b) i vincoli e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree individuate nel piano;

c) la definizione dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale nonché i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione dell'area protetta;

d) la definizione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sull'ambiente naturale in genere nonché sulle attività agro-silvo-pastorali;

e) la definizione dei modi di utilizzazione dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

f) l'individuazione degli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione ed i criteri per la sperimentazione del risparmio e della produzione energetica alternativa non deturpante, il riciclaggio, la raccolta differenziata e l'utilizzo dei materiali locali rinnovabili con un piano ecologico;

g) l'individuazione e regolamentazione delle attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area protetta, possono assicurare un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio;

h) i criteri e le modalità per la redazione e l'aggiornamento triennale dell'inventario delle specie botaniche e faunistiche con particolare riguardo per quelle endemiche e rare.

9. Il piano per il parco ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione escluso il piano dell'Autorità di bacino.

10. Il piano stralcio ed integrale dell'Autorità di bacino è sovra-ordinatorio degli altri strumenti di pianificazione. Gli interventi previsti all'interno del parco sono comunque soggetti al rilascio del nulla-osta.

11. Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il piano adottato viene depositato presso le sedi dei Comuni, delle province e delle Comunità montane interessate e chiunque può prendere visione ed estrarne copia. Entro trenta giorni dalla data di deposito presso gli Enti locali interessati, si possono presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro i trenta giorni successivi, decorsi i quali, le osservazioni, con i pareri dell'Ente parco vengono trasmesse al Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, si pronuncia sulla definizione del piano ed emana il provvedimento d'approvazione pubblicato sul BUR, ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei privati.

12. Il piano per il parco è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

---

(31) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera I), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

(32) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 14, comma 1, lettera L), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, mediante sostituzione delle parole "Consiglio direttivo" con la parola "Presidente". Successivamente detto art. 14 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 marzo 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della stessa legge); in pari tempo il comma 2 del suddetto art. 1 ha altresì disposto, con la medesima decorrenza, la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, antecedente alla modifica operata dal citato art. 14.

**Delib.G.R. 21 dicembre 2010, n. 845 (1).  
Strategia regionale per la Biodiversità - Approvazione.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 febbraio 2011, n. 3.

La Giunta regionale

PREMESSO CHE:

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), approvata nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, con la quale i Paesi sottoscrittori si sono assunti l'impegno di raggiungere una significativa riduzione del tasso di perdita della biodiversità a livello globale, regionale e nazionale;
- l'art. 6 della CBD in base al quale ciascuna Parte contraente, a seconda delle proprie particolari condizioni e necessità, elabora strategie, piani e programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei pertinenti piani, programmi e politiche settoriali;
- la *Legge n. 124 del 14 febbraio 1994*, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;
- la Comunicazione 2006 (COM 216) della Commissione Europea, che ha preso in considerazione la problematica della biodiversità in tutta la sua ampiezza, esaminando l'adeguatezza delle soluzioni fino a quel momento proposte ed elaborando il Piano d'azione «Fino al 2010 e oltre»;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, COM(2010)4 def., del 19 gennaio 2010, che ha evidenziato le principali carenze nell'applicazione della Comunicazione 2006 (COM) 216, in varia misura attribuibili ai diversi Stati membri, che avrebbero determinato il fallimento dell'obiettivo 2010;
- la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2010, che ha stabilito di arrestare, entro il 2020, la perdita della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'UE, nei limiti del possibile ripristinarli e incrementare il contributo dell'UE per evitare la perdita di biodiversità a livello mondiale;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità per il periodo 2011-2020, il cui iter di approvazione si è concluso con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 7 ottobre 2010.

CONSIDERATO CHE:

- l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2010 «Anno Internazionale della Biodiversità» per evidenziare, a livello globale, la questione dell'impoverimento ambientale del pianeta a seguito della distruzione di habitat ed ecosistemi;
- la Strategia Nazionale afferma che «alle Regioni spetta... un ruolo centrale nell'attuazione della Strategia Nazionale per la biodiversità, attraverso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori che incidono sulla conservazione della natura»;
- il 2010 rappresenta, dunque, per la Calabria un momento di particolare importanza per la definizione di una Strategia Regionale, attraverso la quale integrare le esigenze della biodiversità con lo sviluppo e l'attuazione delle politiche settoriali nazionali e definire la vision per la conservazione della biodiversità nel prossimo decennio.

TENUTO conto che:

- il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha, a tal fine, elaborato una bozza di una Strategia Regionale per la Biodiversità;
- tale bozza è stata presentata agli altri Dipartimenti della Regione, convocati presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente nei giorni 1 e 13 dicembre 2010.

PRESO atto delle osservazioni e delle proposte pervenute dai suddetti Dipartimenti, nonché dei riscontri positivi sul contenuto della bozza.

ATTESO che con tale documento la Regione Calabria contribuirà all'arresto della perdita di biodiversità entro il 2020 e favorirà, altresì, la necessaria integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di conservazione dell'ambiente, intesi come interagenti e inseparabili.

RITENUTO che, per quanto sopra detto, occorre procedere all'approvazione della Strategia Regionale per la Biodiversità.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente On. Francesco Pugliano, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

Delibera

[Testo della deliberazione]

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare la Strategia Regionale per la Biodiversità, di cui all' *allegato A* , che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. dare mandato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la concreta attuazione della presente Deliberazione;
  3. provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Politiche dell'Ambiente ai sensi della *legge regionale 4 settembre 2001, n. 19* , a richiesta del Dirigente Generale dello stesso Dipartimento.
- 

Allegato A (2)

---

(2) NDR: L'allegato A non è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale.